

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

ORDINANZA N°58/2026

A36 - AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA

LIMITAZIONE PROVVISORIA ALLA CIRCOLAZIONE DEL TRAFFICO

CHIUSURA DELLE RAMPE DELLO SVINCOLO DI LOMAZZO

Il sottoscritto Avv. Michele Massaro, in qualità di rappresentante della Società in tutte le incombenze connesse all'esercizio delle tratte in concessione alla Società medesima, ai sensi della Convenzione unica sottoscritta con la concedente Concessioni Autostradali Lombarde – CAL S.p.A.

PREMESSO

- che le imprese esecutrici incaricate dei lavori di cui in oggetto saranno responsabili della segnaletica di cantiere e di qualsiasi problema derivante dall'attuazione della presente ordinanza;

- che in data 11/11/2026 Autostrade per l'Italia S.p.A. avanza richiesta affinché Autostrada Pedemontana Lombarda autorizzi la chiusura al traffico delle rampe dello Svincolo di Interconnessione con A9 per il traffico proveniente da entrambe le direzioni della A36 (dir. Milano/SP35 – A8) e diretto verso A9 Nord (dir. Como) al fine di poter concludere le necessarie attività di manutenzione della A9;

VISTI

- la necessità da parte di Autostrade per l'Italia S.p.A. di eseguire interventi di risanamento della pavimentazione nel tratto della A9 nord compreso tra lo

svincolo di Turate e lo svincolo di Lomazzo Nord;

- la necessità, da parte della Scrivente di eseguire attività relative alla sicurezza della circolazione, di verifica e manutenzione dei corpi illuminanti delle rampe dello Svincolo di Lomazzo da entrambe le direzioni della A36 verso la A9 Sud ;

- l'art.5 comma 3 e l'art.6 comma 6, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada;

- l'art.14 comma 3, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada;

- l'art.38 e l'art.41, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada;

- il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R 495/1992 e s.m.i.;

- il D.M. 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (recante "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo") e s.m.i.;

ORDINA

Che si dia corso alle seguenti chiusure nei periodi e mediante le limitazioni di seguito elencati:

- **chiusura provvisoria al traffico delle rampe dello Svincolo di Interconnessione con A9 per il traffico proveniente da entrambe le direzioni della A36 (dir. Milano/SP35 – A8) e diretto verso A9 Nord (dir. Como).**

La sopra descritta limitazione sarà posta in atto dalle ore 21:00 del giorno

16/11/2026 alle ore 5:00 del giorno 17/11/2026.

- **chiusura provvisoria al traffico delle rampe dello Svincolo di Interconnessione con A9 per il traffico proveniente da entrambe le direzioni della A36 (dir. Milano/SP35 – A8) e diretto verso A9 Sud (dir. Milano).**

La sopra descritta limitazione sarà posta in atto dalle ore 21:00 del giorno 17/11/2026 alle ore 5:00 del giorno 18/11/2026.

FA OBBLIGO

A chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Attraverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, presso il TAR di competenza.

Entro il medesimo termine potrà essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero competente, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.495/1992.

Fatto, letto e confermato.

Milano, 12/11/2026

Il Direttore Esercizio e Manutenzione

Avv. Michele Massaro